

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2003

relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces

[notificata con il numero C(2003) 2983]

(2003/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, e l'articolo 37 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) ⁽⁶⁾, definisce i principi della rete comunitaria di collegamento tra le unità veterinarie.
- (2) La decisione 92/563/CEE della Commissione, del 19 novembre 1992, concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto Shift ⁽⁷⁾, incarica la Commissione di mettere a punto le basi di dati pertinenti.
- (3) La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽⁸⁾, è volta a garantire la sicurezza e la fiducia nelle comunicazioni elettroniche e ne agevola l'uso da parte delle amministrazioni nazionali e comunitarie, fra di esse nonché con i cittadini e gli operatori economici.

- (4) La relazione A5-0405/2002 del Parlamento europeo sulla lotta contro l'afta epizootica nell'Unione europea nel 2001 e sulle future misure di prevenzione e di lotta alle epizootie nell'Unione europea chiede, al punto 123, che la Commissione «[adotti] al più presto misure atte a migliorare l'attuale sistema di controllo dei trasporti di animali all'interno dell'UE (sistema "Animo")».
- (5) La decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato ⁽⁹⁾, prevede che in un secondo tempo la Commissione elabori il nuovo sistema Animo.
- (6) Per ottimizzare le funzionalità e le interfacce utenti, gli Stati membri devono essere direttamente implicati nell'elaborazione di un sistema informatico veterinario integrato.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro della creazione, prevista dalla decisione 2003/24/CE, dell'architettura unica denominata Traces che integra le funzionalità dei sistemi Animo e Shift, la Commissione elabora il nuovo sistema Animo e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 2

Per consentire lo sviluppo del nuovo sistema Animo di cui all'articolo 1, la Commissione dispone di 300 000 EUR.

Articolo 3

Il direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è abilitato a firmare in nome della Commissione i contratti necessari per l'esecuzione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU L 361 del 10.12.1992, pag. 45.

⁽⁸⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
